SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 32

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute entro il 28 febbraio 1981)

INDICE

BACICCHI, GHERBEZ: In merito al fatto che è stato impedito all'Osservatorio delle malattie delle piante di Gorizia di emettere certificati di visita fitopatologica alle merci, alla stessa soggette (1569) (risposta BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 862

BONDI, TEDESCO TATO': In merito alla tensione venutasi a creare nelle scuole della provincia di Arezzo, e principalmente nel capoluogo ed a Bibbiena (1361) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 863

BUSSETI: In merito alla dura reazione dei produttori di olio extra vergine di fronte alla notizia secondo la quale lo stoccaggio per la campagna olearia 1979-1980 sarebbe stato di 1.500.000 quintali (1512) (risposta BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 864

CIACCI: Per sapere se si è conclusa la fase istruttoria sullo scioglimento della cooperativa agricola « Valdichiana », proprietaria dell'azienda « Le Capezzine », sita in località Valiano di Montepulciano (1384) (risp. SARTI, *ministro di grazia e giustizia*) 864

COLELLA: In merito ad un procedimento disciplinare che si vorrebbe iniziare a carico di alcuni sindacalisti per avere esposto nella bacheca sindacale della dogana di Segrate - aeroporto di Linate - copia della rivista « Panorama » (1597) (risposta REVIGLIO, *ministro delle finanze*) . . 865

D'AMICO: Per conoscere se il Ministro non ritiene di proporre l'area del comprensorio del Sangro Aventino, in Abruzzo, tra quelle da delimitare per l'attuazione in via sperimentale di nuovi modi e di più razionali forme di avviamento al lavoro (539) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . *Pag.* 865

Perchè torni la normalità in quello che è uno dei tribunali più vecchi e più ricchi di tradizione giuridica della regione Abruzzo (703) (risp. SARTI, *ministro di grazia e giustizia*) 867

FASSINO: In merito alle non facili condizioni di commercializzazione dei prodotti avicoli (1064) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 867

Circa la grave crisi che ha colpito il mercato delle patate in Italia (1436) (risp. BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 869

GHERBEZ, LEPRE, BACICCHI: Circa una graduale riduzione dell'attività produttiva all'« Industria triestina gas compressi » s.p.a., con sede a Trieste, ed una progressiva riduzione del livello occupazionale (1462) (risp. DE MICHELIS, *ministro delle partecipazioni statali*) 869

GIOVANNETTI: Circa la situazione in atto nel villaggio turistico di Fort Village sito in territorio di Pula, in provincia di Cagliari (1310) (risp. FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . 870

JANNELLI: Per conoscere quali indagini si intendono disporre e quali provvedimenti adottare verso il responsabile, essendo stata aperta una lettera diretta ad Ariano Giovanni, operaio presso la FIAT di Flumeri (Avellino) (542) (risp. SARTI, *ministro di grazia e giustizia*) 871

LUCCHI: Per sapere perchè non è stata accolta la domanda di istituzione del tempo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

pieno per la scuola elementare situata in località Ponte Abbadesse di Cesena (Forlì) (1338) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 872

MALAGODI, FASSINO: In merito alle notizie di stampa secondo cui l'Italia non avrebbe utilizzato che in piccola parte i fondi a vario titolo attribuitile dalla CEE (1344) (risp. SPERANZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 874

MEZZAPESA: Per conoscere i provvedimenti amministrativi presi in merito alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, riguardante la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (946) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 874

Circa l'esclusione del porto di Monopoli in materia di *import-export* di una vasta gamma di prodotti vegetali (1490) (risposta BARTOLOMEI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 875

MILANI Armelino, PROCACCI: Circa l'esito di un concorso culturale, bandito nella primavera del 1980 dal Consolato d'Italia a Toronto (1147) (risp. DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 878

NOVELLINI, SPANO, PETRONIO: Sulla delibera del CIPE concernente il riparto delle disponibilità finanziarie di cui alla legge n. 650 del 1979 (1435) (risp. LA MALFA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*) 876

PETRONIO: In merito al concorso intitolato « Giornata italiana 1980 », organizzato dal CASFIOM in Ontario e Manitoba, aperto ai figli ed ai congiunti di emigrati italiani, colà residenti (1129) (risp. DELLA BRIOTTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 877

POLLASTRELLI, MODICA: Per emettere l'apposito decreto di istituzione del corso di laurea in scienze forestali, nell'ambito della facoltà di agraria, dati i tempi ristretti per l'inizio dell'anno accademico 1980-81 (817) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 879

SCAMARCIO: Per conoscere le ragioni che hanno determinato la grave situazione di inoperosità presso la pretura di Noci (Bari) (811) (risp. SARTI, *ministro di grazia e giustizia*) 879

SCHIANO: In merito al disegno di legge recante « Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola » (1493) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 880

VIGNOLA: Per conoscere qual'è stata l'utilizzazione dei primi due miliardi stanziati per la realizzazione di infrastrutture nell'agglomerato industriale Eboli-Campagna (consorzio ASI di Salerno) (1258) (risp. CAPRIA, *ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) . . . . . *Pag.* 881

VITALONE: Sul collocamento fuori ruolo di magistrati destinati all'incarico di ispettori tributari (1508) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 881

BACICCHI, GHERBEZ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali è stato impedito all'Osservatorio delle malattie delle piante di Gorizia, che finora aveva svolto soddisfacentemente tale attività, di emettere certificati di visita fitopatologica alle merci, alla stessa soggette, in transito sui valichi confinari ivi ubicati, causando gravi difficoltà per i traffici che costituiscono motivo primario delle attività economiche della città e della provincia isontina.

Per conoscere, inoltre, se è noto ai Ministri interrogati che sono in corso, finanziati dallo Stato, notevoli lavori per il potenziamento delle infrastrutture confinarie le quali, qualora venisse ulteriormente penalizzata e ridotta l'attività doganale di Gorizia, oltre a causare un danno irreparabile per l'economia di quella provincia, finirebbero per diventare prive di senso.

(4 - 01569)

(7 gennaio 1981)

RISPOSTA. — È innanzitutto da precisare che il decreto ministeriale 11 luglio 1980, che detta norme fitosanitarie relative ad importazioni, esportazioni e transito di vegetali e prodotti vegetali, è meno restrittivo delle precedenti disposizioni.

Pur tuttavia, esso ha mantenuto lo scopo precipuo di tale tipo di normativa, che è quello di difendere, dal punto di vista fitosanitario, le colture del paese importatore.

Pertanto, anche la scelta dei punti di entrata, che in quasi tutti i paesi del mondo sono in numero limitatissimo, discende dalla necessità di facilitare il lavoro dei dele-

gati speciali per le malattie delle piante. Inoltre, è da tener presente che, in un futuro più o meno prossimo, le importazioni di vegetali e prodotti vegetali si dovranno concentrare in determinati punti fissati in base all'esistenza di tutte le strutture occorrenti per effettuare i controlli (locali per i funzionari; attrezzati laboratori per la diagnosi delle malattie e la ricerca dei parassiti, per l'analisi dei residui; impianti di immagazzinamento, frigoriferi e non, idonei alle eventuali quarantene; impianti di disinfezione e di disinfestazione eccetera).

Un tale programma, obiettivamente, non può essere previsto per tutti i richiesti punti di entrata, siano essi stradali o portuali.

Tesi opposte a questi princìpi informatori porterebbero ad una estrema libertà di importazione, con il conseguente pericolo di introdurre in Italia un numero illimitato di organismi nocivi, dannosi alle nostre colture.

Ciò premesso, si deve precisare che i punti di entrata elencati nell'allegato VI del citato decreto ministeriale sono abilitati alle importazioni di vegetali e prodotti vegetali provenienti, per lo più, da paesi terzi ed extraeuropei, per i quali la certificazione fitosanitaria, rilasciata dal paese di origine della merce, è obbligatoria, come è obbligatoria la visita da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante.

Tutti gli altri prodotti possono essere liberamente importati attraverso i punti di entrata non elencati ed abilitati dal Ministero delle finanze alle importazioni di vegetali e prodotti vegetali, essendo possibili controlli fitosanitari saltuari.

Tuttavia, in applicazione dell'articolo 34 del decreto ministeriale, qualora partite di vegetali e prodotti vegetali appartenenti alle categorie inserite nell'allegato V si presentassero presso punti di entrata non elencati nell'allegato VI, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzarne, per particolari esigenze, lo sbarco su richiesta, di volta in volta, degli interessati.

S'informa, comunque, che è all'esame dei competenti organi del Ministero una revisione di alcuni allegati, compreso l'allegato VI del decreto.

Nella risoluzione del problema, che interessa anche altri punti di entrata, si terranno presenti i seguenti elementi:

disponibilità di personale qualificato, operante presso gli Osservatori per le malattie delle piante, competenti per territorio;

attrezzature attualmente esistenti e potenzialità di lavoro;

esistenza di obiettive condizioni per l'installazione degli impianti necessari, ove non già esistenti;

richieste prioritarie delle associazioni e categorie professionali dei vari settori interessati.

Pertanto, i punti di entrata di Gorizia ferrovia e stradale, per le particolari situazioni esistenti, potranno essere presi nel dovuto esame all'atto della predisposizione del nuovo allegato VI.

Nel frattempo, poichè l'applicazione dell'articolo 34 del decreto ministeriale non sembra aver comportato serie difficoltà, si consiglia agli operatori interessati il ricorso a quanto previsto dal detto articolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

23 febbraio 1981

BONDI, TEDESCO TATÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della tensione venutasi a creare nelle scuole della provincia di Arezzo, e principalmente nel capoluogo ed a Bibbiena, a seguito della decisione del Ministero di non voler autorizzare lo sdoppiamento della terza elettronica all'ITI di quest'ultima località e della mancata istituzione della terza linguistica all'ITI di Arezzo, venendo così ad interrompere il quinquennio sperimentale sorto nel 1975.

Poichè gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie, le forze politiche e sindacali, le amministrazioni locali e lo stesso Provveditorato agli studi hanno espresso appoggio ed interessamento per ottenere le ricordate autorizzazioni, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno, anche per far cessare lo stato di agitazione degli studenti, di dare assi-

curazione che le decisioni troppo affrettatamente prese saranno riviste e corrette.

(4 - 01361)

(22 ottobre 1980)

RISPOSTA. — A seguito dell'aumentato numero degli iscritti si è potuto concedere lo sdoppiamento della terza classe specializzazione elettronica funzionante presso l'istituto tecnico industriale di Bibbiena.

Per quanto concerne l'istituzione di una 3ª classe sperimentale ad indirizzo linguistico presso l'istituto tecnico industriale di Arezzo questo Ministero, in un primo tempo, non ha ritenuto di accogliere la richiesta dato l'esiguo numero degli alunni iscritti.

Successivamente, riesaminata la questione, per venire incontro alle esigenze degli studenti, in data 18 novembre 1980, ne ha autorizzato in via eccezionale il funzionamento abbinando, per le materie comuni, la classe in questione a quella dell'indirizzo sociosanitario, con la conseguente nomina di due soli insegnanti rispettivamente di lingua francese e di materie giuridiche, evitando così ulteriori oneri finanziari a carico dello Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

12 febbraio 1981

BUSSETI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

se sia informato della dura reazione degli olivicoltori produttori di olio extravergine alla notizia secondo la quale lo stoccaggio di extra nella campagna olearia 1979-1980 sarebbe stato di quintali 1.500.000, pari, cioè, a circa il doppio della reale capacità produttiva nazionale di extra;

quali accertamenti (e con quali garanzie di serietà, attendibilità e tempestività) ritenga necessario espletare al fine di apprezzare la reale consistenza dell'extra conferito, avuto riguardo ai sofisticati procedimenti di deacidificazione praticati ormai anche nel nostro Paese.

(4 - 01512)

(3 dicembre 1980)

RISPOSTA. — Durante la campagna di commercializzazione 1979-80, l'andamento del mercato alla produzione dell'olio di oliva, caratterizzato da irrilevante domanda di olio di oliva extra vergine, ha fatto sì che all'intervento fossero conferiti quintali 215 mila di prodotto di tale qualità; quantità questa di gran lunga inferiore a quella indicata dalla interrogazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

23 febbraio 1981

CIACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se gli consta che si sia conclusa la fase istruttoria, a suo tempo iniziata dalla Magistratura di Montepulciano, sullo scioglimento della cooperativa agricola « Valdichiana », proprietaria dell'azienda « Le Capezzine », sita in località Valiano di Montepulciano;

se da tale istruttoria è risultato che siano state violate le leggi che regolano la materia della cooperazione a favore dei minori interessi privati e contro i maggiori e generali interessi di carattere pubblico e cooperativo.

(4 - 01384)

(22 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Sulla scorta delle informazioni fornite dal procuratore generale di Firenze in merito alle vicende giudiziarie della cooperativa agricola « Valdichiana », si fa presente che la magistratura di Montepulciano ha avuto occasione di occuparsi di tale cooperativa con due distinti procedimenti. Uno, di carattere penale, volto ad accertare la commissione da parte dei soci e degli amministratori della cooperativa in questione dei reati di falsità in bilancio ed illegale ripartizione degli utili, nonchè di truffa aggravata e continuata, si è concluso nella fase istruttoria con sentenza di proscioglimento di tutti gli imputati dai reati anzidetti, per non aver commesso il fatto.

L'altro, di volontaria giurisdizione, diretto all'omologazione da parte del tribunale della

deliberazione, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci della cooperativa « Valdichiana » il 26 aprile 1974, con cui veniva modificato lo statuto sociale nella parte in cui regolava la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento della società, prevedendosi la possibilità che tale patrimonio fosse ripartito tra i soci. Il tribunale di Montepulciano, con decreto del 16 luglio 1974, omologava la deliberazione, nonostante il parere contrario espresso dal pubblico ministero il quale, però, non proponeva impugnazione, rendendo definitivo il provvedimento di omologazione.

Poichè tale provvedimento, previsto per le deliberazioni assembleari che importano modificazioni dell'atto costitutivo dall'articolo 2436 del codice civile, presuppone la verifica da parte del tribunale dell'adempimento di tutte le condizioni richieste per l'adozione della deliberazione dalle leggi vigenti in materia societaria e, quindi, nella specie, anche di quelle che disciplinano le società cooperative, se ne deve dedurre che il tribunale non ha rilevato alcuna delle violazioni di legge ipotizzate nell'interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

25 febbraio 1981

COLELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se corrisponde al vero che si vorrebbe iniziare un procedimento disciplinare a carico di responsabili sindacali per aver esposto, nella bacheca sindacale della dogana di Segrate-aeroporto di Linate, copia della rivista « Panorama » in cui figura l'intervista concessa dall'interrogante e dall'onorevole Bellocchio in dipendenza di un'interpellanza e di un'interrogazione presentate al Senato ed alla Camera dei deputati.

L'interrogante, nel far presente che tale atto, se corrisponde al vero, costituisce un inammissibile sopruso ai danni di responsabili sindacali, chiede l'immediata sospensione di ogni azione disciplinare riservandosi, in caso contrario, di denunciare all'autorità giudiziaria i responsabili del suddetto sopruso.

(4-01597)

(14 gennaio 1981)

RISPOSTA. — Nessun procedimento disciplinare è stato aperto nei confronti degli impiegati signori Guido Gentile ed Antonio Sapere a seguito dell'affissione nella bacheca della dogana di Segrate — nello spazio riservato ai sindacati — dell'articolo apparso sul n. 766 del 22 dicembre 1980 del settimanale « Panorama », relativo all'intervista rilasciata da due parlamentari sull'operato del dottor Ernesto Del Gizzo, all'epoca direttore generale delle Dogane e imposte indirette.

Si precisa, al riguardo, che vi fu solo una proposta in tal senso da parte del diretto superiore degli interessati. Tale proposta, peraltro, non ha avuto alcun seguito, in quanto sia l'intendenza di finanza di Milano che la direzione generale delle dogane ed imposte indirette non hanno ritenuto l'episodio passibile di esame sotto il profilo disciplinare.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

7 febbraio 1981

D'AMICO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la parte centrale della provincia di Chieti, in Abruzzo — la quale si identifica in quanto a territorio ed a comuni con il comprensorio del Sangro Aventino — per le sue secolari condizioni di arretratezza e di sottosviluppo ha avuto ad un certo momento della sua storia il triste privilegio di essere definita « vallata della morte »;

che, peraltro, la drammatica riprova della misura del degrado socio-economico di tale comprensorio si è avuta in occasione del censimento del 1971, quando — dopo le precedenti verifiche del ridursi della sua popolazione per il fenomeno dell'emigrazione colà da sempre esistito — risultò che esso aveva perduto nel suo insieme il 13,5 per cento della popolazione del 1961, con 25 comuni su 45 che ne avevano persa più del

20 per cento e 10 che ne avevano persa addirittura il 30 per cento;

che, tenendosi conto dell'incremento naturale della popolazione, un decremento complessivo del 20 per cento corrisponde grosso modo ad un movimento migratorio del 30 per cento, il che sta a significare che oltre la metà dei comuni del citato comprensorio, tra il 1961 ed il 1971, hanno visto emigrare ancora un terzo della loro popolazione, fenomeno che, perdurando inarrestato, avrebbe ineluttabilmente portato il comprensorio al limite della consunzione fisica;

che, nel proposito di determinare le condizioni per una non più differibile inversione di tendenza, negli anni più recenti si è pervenuto da parte del Governo a favorire la localizzazione in tale area di un grosso insediamento FIAT per la creazione di non meno di 3.000 posti di lavoro atti di per sè a fermare l'esodo degli attivi rimasti;

che l'iniziativa certamente produrrà gli effetti sperati solo nella misura in cui a trarne beneficio, con l'oculato riparto di detti posti di lavoro, saranno tutte le comunità sparse nel territorio, ed in primo luogo quelle delle zone che, per la povertà delle proprie economie, hanno più a lungo ed intensamente alimentato l'emigrazione subendone le conseguenze negative;

che la vigente legislazione sul collocamento è notoriamente di ostacolo al perseguimento di un simile obiettivo, una sua letterale applicazione imponendo ai disoccupati l'abbandono dei centri di residenza per trasferirsi nei comuni nei cui territori esistono le possibilità di lavoro;

che nel caso oggetto della presente interrogazione non sono da ritenere efficaci nemmeno i temperamenti di cui si è fatta finora carico la competente Commissione provinciale, opportunamente sollecitata a considerare le conseguenze deleterie delle avviate ed avviande assunzioni per la SEVEL FIAT del Sangro che fossero fatte ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge n. 264 del 1949;

che le Amministrazioni locali, interessate a vedere riaccese e non definitivamente spente le speranze di vita nei propri comuni, hanno rappresentato l'esigenza dell'adozione di criteri di valutazione straordinari espressamente finalizzati a favorire le assunzioni dei residenti nei centri che più hanno visto nel tempo ridurre la propria popolazione;

che l'economia generale del paese, d'altra parte, impone in materia il ricorso, senza ulteriori remore, a misure atte ed evitare l'aggravarsi di situazioni che, per essere state lasciate troppo a lungo incontrollate, hanno creato sfasci di ogni genere, ed il costituirsene di nuove, il che sarebbe peggio;

nella previsione dei tempi lunghi occorrenti per giungere alla riforma del collocamento, nel contesto delle cui proposte risulta ipotizzata la creazione di organismi comprensoriali, operando i quali, nel caso dell'area del Sangro Aventino, i problemi sopra denunciati potrebbero ritenersi inesistenti;

stante, d'altra parte, l'accertata drammaticità della situazione in atto in tale area e di quella più grave che vi si prospetterebbe ove vi si commettesse il delitto di costringere i lavoratori all'abbandono delle proprie sedi di residenza per avere il diritto all'occupazione, condannando alla definitiva scomparsa almeno 30 dei 45 comuni di quel comprensorio;

viste le possibilità offerte dal disegno di legge n. 760, che progetta l'« effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro »,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritiene — per la particolarità dei problemi che vi sono presenti, per l'ampiezza del fenomeno che ne ha determinato il degrado, per gli effetti positivi che potrebbero derivarne e di cui sarebbe interessante la verifica — di proporre l'area del comprensorio del Sangro Aventino, in Abruzzo, tra quelle da delimitare per l'attuazione in via sperimentale di nuovi modi e di più razionali forme di avviamento al lavoro.

(4 - 00539)

(20 novembre 1979)

RISPOSTA. — Il disegno di legge n. 760 sulla riforma del collocamento, che detta norme sull'effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamenti al lavoro e che è tut-

tora all'esame del Parlamento, prevede al 2° comma dell'articolo 1 che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, delimiti i comprensori nei quali dovranno essere condotti gli esperimenti.

Pertanto, solo dopo che il suddetto disegno di legge sarà stato approvato, si provvederà alla delimitazione dei comprensori, ed in tale fase saranno attentamente e scrupolosamente valutati, ai fini della delimitazione delle aree in cui condurre gli esperimenti pilota, le varie situazioni ed esigenze locali e, tra esse, quelle del comprensorio del Sangro Aventino, alla luce dei particolari problemi che travagliano quell'area e per gli eventuali effetti positivi che, dall'attuazione degli esperimenti in parola, gliene potrebbero derivare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

18 febbraio 1981

D'AMICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Accertato che, a seguito di trasferimenti di giudici in altre sedi, senza che i relativi posti fossero tempestivamente ricoperti da nuovi magistrati, è gravemente compromesso lo svolgimento della normale attività giudiziaria del Tribunale di Lanciano in Abruzzo, e atteso:

che una diligente quanto responsabile esposizione della situazione di cui sopra è stata puntualmente fatta, in data 6 novembre 1979, dal presidente di detto Tribunale al Consiglio superiore della Magistratura;

che su tale situazione è stata richiamata anche l'attenzione del presidente della Corte di appello de L'Aquila;

che, in conseguenza del più recente trasferimento del magistrato che vi era preposto, è letteralmente sospesa l'attività dell'Ufficio di esecuzione immobiliare e sono accantonate le cause civili allo stesso affidate;

che i disservizi che ne derivano vanno assumendo proporzioni non più trascurabili, ripercuotendosi la non regolare amministrazione della giustizia negativamente sugli interessi degli avvocati e dei cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che il Ministro ritiene di assumere perchè torni la normalità in quello che è uno dei più vecchi Tribunali e dei più ricchi di tradizione giuridica della Regione Abruzzo, tuttora operante in un'ampia circoscrizione territoriale nel cuore della provincia di Chieti.

(4 - 00703)

(10 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Premesso che, com'è noto, i trasferimenti dei magistrati e la copertura dei posti vacanti rientrano nell'esclusiva competenza del Consiglio superiore della Magistratura, si fa presente che alla data odierna tutti i posti di magistrati nel tribunale di Lanciano risultano coperti e, pertanto, è stata eliminata quella situazione di carenza lamentata nell'interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

25 febbraio 1981

FASSINO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — In relazione:

alle non facili condizioni di commercializzazione dei prodotti avicoli;

alla mancanza di regolamentazione comunitaria del settore;

alla precarietà dell'equilibrio tra domanda ed offerta dei prodotti avicoli;

al fatto che la direttiva 159/72/CEE fa espressamente divieto ai Governi nazionali di sovvenzionare con pubblici finanziamenti la creazione di nuovi impianti avicoli,

l'interrogante chiede di conoscere se corrisponde al vero che la Regione Abruzzo ha concesso parere favorevole al finanziamento di un nuovo impianto avicolo per un ammontare globale di circa 24 miliardi e, in relazione a ciò, quali iniziative si intendono adottare al fine di bloccarlo.

(4 - 01064)

(15 maggio 1980)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro del bilancio.

Per quanto riguarda la precarietà dell'equilibrio tra domanda e offerta dei prodotti avicoli, si precisa che la produzione nazionale del comparto avicolo nel suo insieme si aggi-

ra intorno al 97-98 per cento circa nei confronti del consumo, mentre la produzione comunitaria è più che sufficiente. Per la facile dilatabilità dell'allevamento, per la brevità del ciclo di produzione e per l'eccessiva polverizzazione delle imprese avicole, il settore in questione va soggetto, come è ben noto, a cicliche crisi di arresto, dovute essenzialmente ad eccessive disponibilità stagionali dell'offerta.

Per quel che concerne le facili condizioni di commercializzazione, è altresì noto che la libera circolazione delle merci, sul piano comunitario, è realizzata mediante la soppressione dei dazi doganali, nonchè con l'eliminazione delle restrizioni quantitative alla importazione e all'esportazione e con il divieto di misure aventi effetti equivalenti. Sul piano mondiale, attualmente le eccedenze non trovano molte possibilità di collocamento, in quanto anche le capacità di esportazione risultano molto limitate, in relazione alla tendenza che anche i paesi a tradizionale produzione deficitaria manifestano a divenire autosufficienti.

Circa la mancanza di una regolamentazione comunitaria, si può affermare che il settore avicolo è, forse, quello più regolamentato. È tuttavia da rilevare che, da qualche anno, è fermo l'esame sul progetto di regolamento relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle carni di pollame, e ciò in quanto alcuni paesi membri hanno sostenuto l'opportunità che fosse stato prima emanato il regolamento recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati.

Poichè quest'ultimo (regolamento CEE numero 2967 del 1976) è in vigore già dal 1° gennaio 1980 ed è stato anche emanato il relativo regolamento di attuazione (regolamento CEE n. 2785 del 1980 della Commissione) è auspicabile che l'esame del progetto di regolamento relativo alla commercializzazione della carne dei volatili riprenda quanto prima.

Per quanto attiene specificamente all'impianto avicolo in Abruzzo si precisa che detto impianto non è stato finanziato nè da questo Ministero, nè dalla Comunità economica europea, bensì dalla regione con gli incentivi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10.

Quanto agli aiuti nel settore avicolo, si fa rilevare che l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva n. 159 del 1972 CEE non contiene un divieto assoluto nei riguardi degli Stati membri, ma si limita, relativamente alle uova ed al pollame, a subordinare la concessione delle agevolazioni contributive e fideiussorie previste dall'articolo 8 della stessa direttiva ad un apposito atto normativo del Consiglio dei ministri CEE.

Ne consegue che, per il momento, devono intendersi esclusi gli interventi rientranti nell'ambito dell'azione comune prevista dalla predetta direttiva, che, come tali, beneficiano della partecipazione finanziaria del FEOGA - Sezione orientamento.

È inoltre da precisare che il divieto posto dall'articolo 8, lettera *b*), secondo trattino, e dall'articolo 14, paragrafo 3, lettera *a*), della citata direttiva n. 159 del 1972 CEE, riguarda solo « gli aiuti all'acquisto di bestiame suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso » e non anche gli aiuti agli investimenti immobiliari nel settore in questione.

Ciò non toglie che tali aiuti, che non possono essere concessi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla ripetuta direttiva n. 159 (principio della selettività), devono essere esaminati nell'ambito degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma per verificarne la compatibilità con il mercato comune sotto il profilo della concorrenza nei riguardi degli altri Stati.

In tale contesto normativo, particolare importanza assume, ai fini del giudizio conclusivo sull'ammissibilità degli aiuti, la situazione sociale ed economica della zona, nonchè le esigenze di sviluppo di talune attività (comprese quelle avicole).

Sta di fatto, comunque, che l'Esecutivo comunitario non ha mosso alcuna obiezione in ordine agli incentivi finanziari previsti dall'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10.

Anche per tale motivo, non si ritiene opportuno bloccare l'ultimazione dell'impianto avicolo di cui si tratta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

23 febbraio 1981

FASSINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere come valutino la grave crisi che ha colpito il mercato delle patate in Italia, anche per effetto di massicce importazioni provenienti da Paesi extra-comunitari, e quali conseguenti provvedimenti intendano adottare.

(4 - 01436)

(6 novembre 1980)

RISPOSTA. — La situazione di crisi nel mercato nazionale delle patate è ormai ricorrente da alcuni anni, e ciò in quanto, a seguito degli alti prezzi al consumo realizzati nel 1976 e nei primi mesi del 1977, la produzione di tale ortaggio è stata notevolmente incrementata, con il conseguente crollo delle quotazioni, scese a livelli inferiori ai costi di produzione.

Nel 1980, la superficie dei terreni investiti a patate comuni è stata riportata entro limiti normali, mentre è ancora spinta in aumento la produzione delle patate novelle. E proprio la produzione eccessiva di questa coltivazione nella corrente campagna ha contribuito ad appesantire il mercato delle patate comuni.

Infatti, le patate primaticce, non collocate come tali al consumo, sono state lasciate a dimora, venendo poi ad aggiungersi alla commercializzazione dei tuberi comuni.

Non è, pertanto, nelle importazioni da paesi terzi (che, a tutto lo scorso mese di settembre, sono ammontate a circa 190 mila quintali) che può essere ricercata la causa principale della crisi del settore.

Quanto ai provvedimenti da adottare per normalizzare la situazione, si fa presente che, non essendo la patata un prodotto regolamentato in sede comunitaria, non è possibile alcun intervento a sostegno del mercato — con spese a carico del FEOGA — da parte delle organizzazioni di produttori.

Per lo stesso motivo, non è possibile la dichiarazione di crisi grave del settore, che permetterebbe l'intervento dell'AIMA.

Il Ministero, tuttavia, ha emanato il decreto del 1° agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto successivo, con il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti, è stato determinato, per la campagna 1980, il prezzo minimo da corrispondere ai produttori di patate (in ragione di lire 500 per chilogrammo di amido) per la cessione del prodotto alle distillerie e sono state stabilite le relative modalità di applicazione.

Il compito di organizzare le conseguenti contrattazioni tra i produttori, da una parte, e le industrie utilizzatrici, dall'altra, non spetta , però, al Ministero dell'agricoltura, ma scaturisce dalla libera volontà delle parti, nel rispetto, ovviamente, delle norme contenute nel citato decreto.

È comunque da rilevare che, da qualche tempo, il mercato ha denotato segni palesi di ripresa, essendosi registrato un aumento delle quotazioni alla produzione, per cui le previsioni lasciano bene sperare per i prossimi mesi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

23 febbraio 1981

GHERBEZ, LEPRE, BACICCHI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che negli ultimi anni si è verificata una graduale riduzione dell'attività produttiva all'« Industria triestina gas compressi » s.p.a, con sede a Trieste, e che, di conseguenza, si è registrata una progressiva riduzione del livello occupazionale;

che nello stabilimento di Monfalcone della società si è avviata una parte del personale al prepensionamento, mentre altri lavoratori sono stati trasferiti nello stabilimento di Trieste;

che si sta assistendo ad una profonda, graduale modifica nella natura dell'azienda, che, dall'attività essenzialmente produttiva, sta lentamente passando a quella prevalentemente commerciale, mentre la produzione dei gas compressi assume, in questo periodo di crisi energetica, un'importanza non trascurabile e mentre nella regione Friuli-Venezia Giulia si stanno notando nuovi interessi nei confronti della produzione stessa,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se si intende aggiornare il progetto « Italcantieri »-SIO;

quali misure si intendono prendere:

1) perchè l'IRI resti cointeressato nel settore della produzione dei gas compressi nel Friuli-Venezia Giulia;

2) perchè venga predisposto un piano di investimenti che consenta l'ammodernamento, lo sviluppo ed il miglioramento dei conti economici dell'azienda;

3) perchè si impediscano ulteriori riduzioni di posti di lavoro negli stabilimenti di Trieste e Monfalcone, già notevolmente provati dal punto di vista occupazionale.

(4 - 01462)

(18 novembre 1980)

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Monfalcone dell'Industria triestina gas compressi produceva ossigeno gassoso destinato unicamente al cantiere di Monfalcone dell'Italcantieri (lo stabilimento di Trieste produceva invece ossigeno, acetilene e anidride carbonica per una clientela regionale).

La grave crisi cantieristica ha ridotto a meno di un terzo il fabbisogno di ossigeno del cantiere di Monfalcone e conseguentemente si è reso necessario sospendere l'attività produttiva dello stabilimento ITRIGAS di Monfalcone utilizzando il medesimo come filiale di vendita e assistenza alla clientela regionale.

I provvedimenti adottati non hanno avuto alcun riflesso sui livelli occupazionali.

La situazione che si è determinata, anche a seguito della crisi del settore siderurgico, altro utilizzatore di gas tecnici, ha consigliato di rinviare il progetto Italcantieri-SIO, a suo tempo formulato, in attesa di un effettivo mutamento della specifico mercato.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

14 febbraio 1981

GIOVANNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia informato sulla situazione in atto nel villaggio turistico di Fort Village sito in territorio di Pula, in provincia di Cagliari;

se sia a conoscenza del fatto che gran parte dei dipendenti effettua un orario di lavoro al di là di quello previsto dal contratto collettivo di lavoro;

se sappia che l'Ispettorato di Cagliari — ogni anno sollecitato ad intervenire — si limita a formali indagini e risposte burocratiche prive di ogni efficacia ed utilità;

se non ritenga compito dell'Ispettorato vigilare sul rispetto e sull'osservanza delle leggi che regolano i rapporti di lavoro, in modo che ogni attività economica svolta sul territorio nazionale rispetti i contratti nazionali di lavoro;

se non consideri necessario predisporre un particolare accertamento per il riferirne dettagliatamente anche in relazione alla preoccupazione dei lavoratori a pronunciarsi sulle loro particolari condizioni di lavoro.

(4 - 01310)

(17 settembre 1980)

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti esperiti dall'ispettorato del lavoro di Cagliari è emerso quanto segue:

La società MITA s.p.a. con sede in località Santa Margherita di Pula - Cagliari, gestisce il villaggio turistico predetto ove occupa n. 379 lavoratori subordinati. La maggior parte di essi è ospitata convittualmente presso il villaggio, parte in locali del « Grand'Hotel Castello », parte in apposito complesso abitativo connesso (Villaggetto). Gli alloggi sono risultati confacenti ed idonei, costruiti appositamente ed in conformità a parere preventivo favorevole espresso dal predetto Ispettorato.

Circa il CCNL si è riscontrato che non vengono osservate integralmente alcune clausole ivi contemplate in materia di orario di lavoro e conseguente trattamento economico.

In merito non è stato possibile alcun intervento da parte del predetto ispettorato, in quanto il contratto collettivo di lavoro soprarichiamato non spiega efficacia giuridica *erga omnes.*

L'orario di lavoro osservato generalmente dal personale è di ore 7,20 od 8 ore giornaliere e 44 settimanali, anche se il contratto col-

lettivo in parola prevede indistintamente 40 ore settimanali per tutte le qualifiche.

Per una parte del personale l'orario di lavoro è peraltro organizzato a turni che sono risultati particolarmente complessi ed articolati in relazione alle varie e complesse esigenze operative del villaggio. Sulla base di tali esigenze, si verifica che per il personale addetto ad occupazioni che richiedono lavoro discontinuo, (camerieri, personale di cucina, di servizi vari eccetera) il limite sopra precisato viene sovente superato, ma comunque in misura non in contrasto con il disposto di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957.

È stato comunque accertato che la società ha in corso trattative con organi sindacali provinciali per la definizione, in via transattiva, delle condizioni di attuazione, con decorrenza retroattiva, del contratto stesso.

Per quanto riguarda le richieste d'intervento da parte delle organizzazioni sindacali di categoria — FILCOMES-CGIL — si precisa che dal luglio 1970 ad oggi, all'ispettorato del lavoro di Cagliari sono pervenute solo due segnalazioni, rispettivamente in data 2 agosto 1977 e 22 agosto 1980, per presunta violazione in materia di CCNL e legislazione sociale vigente (orario di lavoro, contratto a termine, riposo settimanale e collocamento lavoratori stranieri).

Nello stesso periodo, il predetto ufficio ha effettuato n. 7 ispezioni, d'iniziativa ed anche su denuncia di alcuni lavoratori, dell'ENPASS, dell'UPLMO, del sindaco del comune di Pula e di due anonimi.

Dalle visite ispettive, in base alle irregolarità emerse, in un caso nei confronti del responsabile furono adottati i provvedimenti penali (assunzione senza nulla-osta di collocamento di n. 29 lavoratori, verbale n. 990 del 12 dicembre 1976), ed in altri, per la particolare natura delle infrazioni, furono impartite apposite prescrizioni, (regolarizzazione posizione contributiva di singoli lavoratori o restituzione di documenti assicurativi) peraltro subito sanate.

Alcune visite ispettive furono destinate anche alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Dalla visita ispettiva eseguita a seguito delle segnalazioni del 22 agosto 1980 della Federazione unitaria provinciale CGIL-CISL-UIL di Cagliari, sono state rilevate altre irregolarità per cui è stato deferito alla competente autorità giudiziaria il responsabile della società, ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, avendo omesso di esporre in luogo accessibile a tutti i dipendenti l'orario di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro praticato dal personale occupato, e di comunicare all'ispettorato del lavoro l'orario stesso; dell'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, avendo omesso di concedere a n. 33 adolescenti il prescritto riposo domenicale; dell'articolo 18 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, avendo fatto eseguire ai predetti adolescenti l'orario di lavoro settimanale di 44 ore anzichè 40.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

18 febbraio 1981

JANNELLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Nel far presente che una lettera, con l'indicazione esterna del suo nominativo e del suo indirizzo, da lui indirizzata in data 10 novembre 1979 all'operaio Ariano Giovanni presso lo stabilimento FIAT di Flumeri (Avellino) è stata consegnata al destinatario il 16 novembre 1979 manomessa ed aperta, l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali indagini si intendono disporre per accertare il perchè sia stato violato il segreto epistolare;

b) quali provvedimenti si intendono adottare nei confronti del responsabile o dei responsabili, una volta acclarate le circostanze e le modalità del fatto.

(4 - 00542)

(21 novembre 1979)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed anche per conto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

In relazione al fatto denunziato nell'interrogazione il pretore di Grottaminarda, competente per territorio e per materia, ha espletato un'istruttoria conclusasi con declaratoria di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato di violazione di corrispondenza commesso in danno del signor Giovanni Ariano.

Peraltro, quand'anche fossero stati individuati gli autori di tale reato, ugualmente non si sarebbe potuto procedere a loro carico, per mancanza della querela a cui l'articolo 616 del codice penale subordina la procedibilità per il reato in essere.

Anche le indagini ispettive esperite dalla direzione compartimentale poste e telecomunicazioni della Campania hanno dato esito negativo quanto all'identificazione degli autori della manomissione della lettera indirizzata all'Ariano ed all'individuazione di profili di responsabilità disciplinare a carico di dipendenti dell'Amministrazione postale, giacchè, trattandosi di lettera spedita in via ordinaria, che perciò non lascia traccia di sè nelle varie fasi del procedimento operativo, non è stato neppure possibile accertare in quale momento si era verificato il fatto lamentato nella interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

25 febbraio 1981

LUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere perchè non è stata accolta la domanda di istituzione del tempo pieno, presentata dal Circolo didattico VI di Cesena (Forlì), per la scuola elementare situata in località Ponte Abbadesse di Cesena.

Per conoscere, inoltre, se è vero che per l'anno scolastico 1980-81 tutte le domande di tempo pieno e di attività integrative sono state respinte e, se la cosa non corrisponde al vero, quali criteri sono stati seguiti per assegnare i nuovi posti.

Per conoscere, infine, per ciascuna provincia, il numero delle scuole elementari sulle quali si è attuato il tempo pieno nell'anno 1979-80 e si attuerà nell'anno 1980-81, nonchè il numero degli alunni interessati.

(4 - 01338)

(1 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che inizialmente questo Ministero, considerata la situazione di bilancio, aveva comunicato agli uffici periferici l'impossibilità di istituire nuovi posti di tempo pieno per l'anno scolastico 1980-1981. Successivamente, avendo ottenuto dal Ministero del tesoro il finanziamento per 1.000 nuovi posti, ha provveduto alla loro ripartizione sul territorio nazionale tenendo conto dei seguenti elementi:

entità delle richieste;

realtà socio-economiche delle province interessate;

entità dei posti confermati prima dell'inizio dell'anno scolastico in corso, nonchè dell'ammontare delle ulteriori conferme di posti già funzionanti lo scorso anno con personale in soprannumero.

Sulla base dei suddetti criteri non si è reso possibile autorizzare il nuovo posto in Ponte Abbadesse di Cesena tenuto conto che per la provincia di Forlì sono stati confermati soltanto i posti già istituiti nel decorso anno scolastico.

Dovendo operare una riduzione, in quanto la richiesta era di oltre 3.000 posti, l'assegnazione per ogni provincia è stata concordata con i provveditori interessati.

I posti funzionanti nel 1979-80 e gli alunni interessati all'esperienza sono quelli risultanti dall'allegato prospetto.

Per quanto attiene all'anno scolastico 1980-81, è in corso la rilevazione dei dati che sarà completa non appena i provveditori agli studi avranno comunicato il numero dei posti istituiti.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

12 febbraio 1981

ALLEGATO

	posti	*alunni*
Alessandria	115	1.689
Asti	45	642
Cuneo	87	1.206
Novara	82	1.380

Torino	1.471	29.243
Vercelli	139	2.165
Piemonte	1.939	33.738
Bergamo	132	2.478
Brescia	208	3.752
Como	106	1.970
Cremona	35	553
Mantova	57	917
Milano	2.113	43.527
Pavia	69	1.132
Sondrio	22	309
Varese	98	1.805
Lombardia	2.840	53.619
Bolzano	110	1.738
Trento	498	7.918
Trentino-Alto Adige	608	9.636
Belluno	37	512
Padova	66	1.160
Rovigo	28	409
Treviso	49	846
Venezia	126	2.375
Verona	121	2.209
Vicenza	50	858
Veneto	477	8.299
Gorizia	39	635
Pordenone	226	3.756
Trieste	72	1.237
Udine	219	3.237
Friuli Venezia Giulia	556	8.796
Genova	386	6.774
Imperia	136	2.053
La Spezia	72	1.150
Savona	37	579
Liguria	631	10.499
Bologna	459	8.266
Ferrara	150	2.472
Forlì	267	4.493
Modena	309	5.385
Parma	127	1.954
Piacenza	44	644
Ravenna	167	2.680
Reggio Emilia	170	2.568
Emilia Romagna	1.693	28.002
Arezzo	140	2.017
Firenze	408	7.421
Grosseto	126	1.874
Livorno	216	4.164
Lucca	121	1.817
Massa Carrara	96	1.389
Pisa	109	1.800
Pistoia	98	1.663
Siena	151	2.144
Toscana	1.465	24.113
Perugia	297	4.359
Terni	208	3.057
Umbria	505	7.413
Ancona	154	2.548
Ascoli Piceno	111	1.795
Macerata	184	2.691
Pesaro e Urbino	173	2.569
Marche	622	9.709
Frosinone	59	1.030
Latina	60	1.608
Rieti	149	1.785
Roma	1.322	25.937
Viterbo	78	1.215
Lazio	1.668	31.181
Campobasso	258	4.060
Isernia	114	1.427
Molise	372	5.479
Chieti	188	2.808
L'Aquila	207	2.647
Pescara	86	1.469
Teramo	105	1.461
Abruzzi	586	8.573
Avellino	354	4.800
Benevento	259	3.312
Caserta	213	3.887

Napoli	273	6.055
Salerno	300	5.181
Campania	1.399	26.608
Bari	520	11.065
Brindisi	198	3.851
Foggia	189	3.479
Lecce	171	3.321
Taranto	301	6.525
Puglie	1.379	28.187
Matera	221	4.216
Potenza	333	4.911
Basilicata	554	8.864
Catanzaro	259	3.923
Cosenza	512	7.106
Reggio Calabria	437	6.257
Calabria	1.208	17.467
Agrigento	87	1.855
Caltanissetta	148	2.745
Catania	260	5.319
Enna	315	4.822
Palermo	192	4.104
Ragusa	59	1.116
Siracusa	80	1.718
Trapani	112	2.219
Sicilia	1.353	26.410
Cagliari	222	4.391
Nuoro	108	1.670
Oristano	99	1.617
Sassari	154	2.648
Sardegna	583	10.412
	20.438	362.774

MALAGODI, FASSINO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) se e in quale misura rispondano a verità le notizie di stampa secondo cui l'Italia non avrebbe utilizzato che in piccola parte i fondi a vario titolo attribuitile dalla CEE;

2) di quali fondi si tratti e le cifre relative ad ogni categoria di fondi;

3) i motivi del ritardo, categoria per categoria.

(4 - 01344)

(1 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Esistono, è vero, ritardi preoccupanti nell'utilizzazione dei fondi comunitari, ma l'ordine di grandezza dei residui passivi delle somme stanziate in sede comunitaria a favore dell'Italia non corrisponde a quello citato in articoli apparsi sulla stampa (oltre 2.700 miliardi di lire).

Si tratta peraltro di cifre indubbiamente consistenti, la cui mancata utilizzazione va ascritta a cause di carattere strutturale e amministrativo sul piano nazionale, regionale e comunitario.

Il Governo italiano, consapevole di questa situazione, che contrasta con la richiesta di maggiori interventi da parte della Comunità, ha istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 1978 un Comitato di ministri affiancato da una Commissione interministeriale e da un Comitato di alti funzionari, incaricato di accertare la effettiva consistenza dei ritardi, individuarne le cause, proporre adeguate soluzioni.

In tale contesto si è ora inserito il ruolo che è chiamato a svolgere, sul piano nazionale e regionale, per l'identificazione dei ritardi accumulati dall'Italia nell'utilizzazione dei fondi comunitari e per la rimozione delle loro cause, il nuovo Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SPERANZA

19 febbraio 1981

MEZZAPESA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sono stati presi i necessari provvedimenti amministrativi, dando le opportune disposizioni alle Direzioni provinciali del tesoro, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, riguardante la parità di trat-

tamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Come si sa, la Corte costituzionale, con sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato illegittimo il primo comma di tale articolo 11, limitatamente alle parole « deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge », riconoscendo così al vedovo il diritto di avere la reversibilità della pensione già goduta dalla moglie, anche se deceduta prima dell'entrata in vigore della legge di cui sopra.

L'interrogante chiede, pertanto, che si proceda con la necessaria tempestività ad uniformarsi alla decisione della Corte costituzionale, al fine di consentire agli aventi diritto di usufruire della reversibilità sinora negata.

(4 - 00946)

(27 marzo 1980)

RISPOSTA. — Si assicura che, con circolare n. 89 in data 26 novembre 1980, questa Amministrazione ha provveduto ad impartire ai dipendenti uffici periferici le opportune disposizioni ai fini dell'attuazione della sentenza di che trattasi.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

23 febbraio 1981

MEZZAPESA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che in virtù del decreto ministeriale 11 luglio 1980, che detta « norme fitosanitarie relative ad importazione, esportazione e transito di vegetali e prodotti vegetali », sono stati messi in atto procedimenti assai restrittivi, anche se giustificati, in materia di *import-export* di una vasta gamma di prodotti vegetali;

che l'allegato VI di detto decreto fissa i punti di entrata dei prodotti suddetti, limitandone il numero a pochi scali aerei, portuali, ferroviari e stradali;

che per quanto riguarda la costa adriatica pugliese sono inclusi soltanto i porti di Bari e Brindisi, con esclusione, tra gli altri, del porto di Monopoli, la cui attività è per circa l'80 per cento assorbita dal transito di prodotti vegetali (grano, orzo, avena, mais, leguminose da seme e da granella, foraggio e prodotti oleosi destinati all'industria, eccetera);

che una tale esclusione significherebbe un gravissimo ridimensionamento delle attività portuali di detto importante scalo, con danni incalcolabili per le categorie interessate (industriali del settore, maestranze portuali, autotrasportatori) e per l'intera economia della città;

che all'attività « specializzata » del porto di Monopoli è interessato un vastissimo *hinterland* che abbraccia le regioni di Puglia, Basilicata e Calabria;

che gli operatori economici meridionali facenti capo al porto di Monopoli si trovano fortemente impegnati con contratti a lungo termine per merci destinate appunto a tale porto,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia allo studio del Ministero un riesame dell'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VI del decreto, onde consentire un « recupero » del porto di Monopoli per i sopraccennati motivi.

L'interrogante chiede, inoltre, che intanto, in attesa dell'auspicato reinserimento, si conceda una proroga di almeno 6 mesi all'uso del porto di Monopoli per le sue tradizionali attività, al fine di evitare agli operatori economici interessati i gravissimi danni rivenienti dalla necessitata disdetta di impegni contrattuali assunti.

(4 - 01490)

(25 novembre 1980)

RISPOSTA. — È innanzitutto da precisare che il decreto ministeriale 11 luglio 1980, che detta norme fitosanitarie relative ad importazioni, esportazioni e transito di vegetali e prodotti vegetali, è meno restrittivo delle precedenti disposizioni.

Pur tuttavia, esso ha mantenuto lo scopo precipuo di tale tipo di normativa, che è quello di difendere, dal punto di vista fitosanitario, le colture del paese importatore.

Pertanto, anche la scelta dei punti di entrata, che in quasi tutti i paesi del mondo sono in numero limitatissimo, discende dalla

necessità di facilitare il lavoro dei delegati speciali per le malattie delle piante. Inoltre, è da tener presente che, in un futuro più o meno prossimo, le importazioni di vegetali e prodotti vegetali si dovranno concentrare in determinati punti fissati in base all'esistenza di tutte le strutture occorrenti per effettuare i controlli (locali per i funzionari; attrezzati laboratori: per la diagnosi delle malattie e la ricerca dei parassiti, per l'analisi dei residui; impianti di immagazzinamento, frigoriferi e non, idonei alle eventuali quarantene; impianti di disinfezione e di disinfestazione eccetera).

Un tale programma, obiettivamente, non può essere previsto per tutti i richiesti punti di entrata, siano essi stradali o portuali. Tesi opposte a questi princìpi informatori porterebbero ad una estrema libertà di importazione, con il conseguente pericolo di introdurre in Italia un numero illimitato di organismi nocivi, dannosi alle nostre colture.

Ciò premesso, si deve precisare che i punti di entrata elencati nell'allegato VI del citato decreto ministeriale sono abilitati alle importazioni di vegetali e prodotti vegetali, provenienti per lo più da paesi terzi ed extraeuropei, per i quali la certificazione fitosanitaria, rilasciata dal paese di origine della merce, è obbligatoria, come è obbligatoria la visita da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante.

Tutti gli altri prodotti possono essere liberamente importati attraverso i punti di entrata non elencati ed abilitati dal Ministero delle finanze alle importazioni di vegetali e prodotti vegetali, essendo possibili controlli fitosanitari saltuari.

Tuttavia, in applicazione dell'articolo 34 del decreto ministeriale, qualora partite di vegetali e prodotti vegetali appartenenti alle categorie inserite nell'allegato V si presentassero presso i punti di entrata non elencati nell'allegato VI, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzarne, per particolari esigenze, lo sbarco su richiesta, di volta in volta, degli interessati. A questo riguardo, già diverse autorizzazioni per il porto di Monopoli sono state rilasciate per merce nelle condizioni previste e innanzi specificate.

S'informa, comunque, che è all'esame dei competenti organi del Ministero una revisione dell'allegato VI del decreto.

Nella risoluzione del problema, che interessa anche altri punti di entrata, si terranno presenti i seguenti elementi:

disponibilità di personale qualificato, operante presso gli Osservatori per le malattie delle piante, competenti per territorio;

attrezzature attualmente esistenti e potenzialità di lavoro;

esistenza di obiettive condizioni per la installazione, ove non già esistente, degli impianti necessari;

richieste prioritarie delle associazioni e categorie professionali dei vari settori interessati.

Pertanto, il porto di Monopoli potrà essere utilmente inserito nell'elenco di cui al ripetuto allegato VI al decreto di cui si tratta, qualora si verifichino le accennate condizioni.

Ciò stante, poichè l'applicazione dell'articolo 34 del decreto ministeriale non sembra aver comportato serie difficoltà agli operatori che vi hanno tempestivamente ricorso, non si ravvisa l'opportunità di disporre speciali proroghe per il porto di Monopoli.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

23 febbraio 1981

NOVELLINI, SPANO, PETRONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso che il CIPE, con delibera 11 luglio 1980, volta al riparto delle disponibilità finanziarie di cui agli articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, ha disposto che l'utilizzo di dette disponibilità da parte delle imprese industriali « dovrà essere riservato alle ipotesi in cui non sia possibile l'accesso ad altre fonti di agevolazioni usufruibili sui medesimi oggetti, restando in tal modo riservati i fondi della legge n. 650 ai casi assistibili

sulla base di altre disposizioni legislative »;

considerato che, per espressa volontà del Parlamento, al primitivo testo dell'articolo 5 presentato dal Governo, nel quale si individuava come unico canale di finanziamento quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902, fu approvato un emendamento presentato dal Gruppo del Partito socialista italiano con il quale si aggiungevano, a quelli del decreto del Presidente della Repubblica n. 902, i fondi regionali;

ritenuto, pertanto, che nella legge n. 650 i canali di finanziamento previsti sono cumulativamente quelli del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 e quelli regionali,

gli interroganti chiedono di conoscere se la delibera del CIPE abbia inteso porre in alternativa i due canali di finanziamento, rendendo così nulla la volontà del Parlamento, o abbia invece voluto riaffermare *ad abundantiam* un principio di carattere generale che esclude sul medesimo oggetto la concorrenza di finanziamenti da parte di altre disposizioni legislative agevolative espressamente non finalizzate al disinquinamento idrico.

(4 - 01435)

(5 novembre 1980)

RISPOSTA. — Si comunica che la delibera del CIPE in questione ha un contenuto inequivocabile: i fondi della legge n. 650 del 1979 vanno riservati a quelle iniziative che non godono di agevolazioni previste da altre leggi.

Si tratta non già di un principio generale affermato in deroga alla volontà del legislatore, ma propriamente di una direttiva impartita alle regioni in fedele adesione allo spirito della legge e per una sua esatta ed efficace applicazione.

Il CIPE, infatti, ha ritenuto che la previsione residuale e aggiuntiva di fondi regionali — come ricorda lo stesso interrogante e come confermano dati di diversa natura, dalla collocazione testuale della specifica disposizione alla esiguità relativa delle somme — dovesse intendersi esclusivamente determinata dalla necessità di garantire una specifica fonte di finanziamento a quelle imprese che non ricorressero ad altre forme di credito agevolato, ordinario o speciale (in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 902).

Dal carattere di strumento tipico attribuito nel disposto dell'articolo 5 a queste ultime, il CIPE ha argomentato la riserva di destinazione dei primi.

Si osserva, d'altra parte, che questo orientamento interpretativo era stato prevenuto da implicite determinazioni di alcune regioni, tendenti ad escludere categoricamente il cumulo delle agevolazioni (si confronti, per esempio, la delibera del consiglio regionale della Lombardia del 21 aprile 1980 n. 1512, punto 5).

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

19 febbraio 1981

PETRONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che il CASFIOM (Comitato attività scolastiche figli italiani Ontario-Manitoba), in collaborazione con il Consolato generale di Italia a Toronto, ha organizzato per l'anno scolastico 1979-80, in Ontario e Manitoba, un concorso intitolato « Giornata italiana 1980 », aperto ai figli ed ai congiunti di emigrati italiani, colà residenti, che frequentano corsi di lingua e cultura italiana nella scuola dell'obbligo delle citate province canadesi;

che il concorso prevede per 30 dei vincitori un soggiorno estivo in Italia e che le Regioni Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio si faranno carico delle spese di soggiorno, favorendo così l'approfondimento della lingua e della cultura italiana;

che il concorso « Giornata italiana 1980 » ha avuto il patrocinio del Ministro dell'istruzione dell'Ontario, Bette Stephenson, del Ministro dell'istruzione del Manitoba, Keith Cosens, e dell'ambasciatore d'Italia ad Ottawa, Giorgio Smoquina;

che al concorso hanno partecipato oltre 15.000 studenti, figli di lavoratori italiani, che frequentano corsi di lingua e cultura ita-

liana, e che, in Ontario, 29 dei 31 provveditorati agli studi che offrono corsi di lingua italiana hanno partecipato al concorso;

che tutte le associazioni italiane più rappresentative operanti in Canada hanno attivamente sostenuto l'iniziativa del CASFIOM e del Consolato generale d'Italia,

l'interrogante chiede di sapere se risponde al vero che il Ministero ha sollevato obiezioni sulla legittimità e sulle finalità del concorso e che ciò ha causato la sospensione della cerimonia di premiazione dei vincitori e messo in dubbio la realizzazione del previsto viaggio-soggiorno dei 30 studenti in Italia, rischiando così di compromettere gli ottimi rapporti, faticosamente costruiti, esistenti tra gli enti e le istituzioni italiani, da una parte, e le autorità scolastiche e politiche canadesi, dall'altra, che hanno consentito a decine di migliaia di congiunti di lavoratori italiani colà emigrati di fruire dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali passi intende fare il Ministero per far sì che siano immediatamente superati gli attuali ostacoli di ordine burocratico-interpretativo, apparendo il programma del CASFIOM adeguatamente documentato per essere definito finalizzato ad apprendimento linguistico, evitando in siffatta maniera di mettere in pericolo una grande conquista della collettività italiana in Canada, la quale, tra l'altro, costa al Governo dell'Ontario oltre 4 milioni di dollari l'anno.

(4 - 01129)

(24 giugno 1980)

MILANI Armelino, PROCACCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se è a conoscenza dell'esito di un concorso culturale, bandito nella primavera del 1980 dal Consolato d'Italia a Toronto, con gli auspici dell'Ambasciata italiana ad Ottawa e del Ministero dell'educazione dell'Ontario, che ha visto la partecipazione di circa 16.000 ragazzi italiani ai temi di selezione finalizzati alla scelta di 30 di essi per un viaggio culturale da realizzare in Italia a fine luglio 1980;

se è, inoltre, a conoscenza del fatto che, ai primi di giugno, è giunto a Toronto, al Comitato coordinatore delle iniziative scolastiche e culturali (CASFIOM), un telegramma della Direzione generale dell'emigrazione del Ministero, che blocca, con cavilli giuridici e procedurali, la lodevole iniziativa che ha creato soddisfazione ed attesa nella collettività italiana in Canada;

che cosa intende fare per rendere possibile — secondo il calendario per il quale già si è impegnato il Consolato di Toronto — il viaggio alla data già stabilita;

se non ritiene pregiudizievole, ai fini dei rapporti culturali tra l'Italia ed il Canada, un eventuale fallimento dell'iniziativa.

(4 - 01147)

(26 giugno 1980)

RISPOSTA (*). — Solo recentemente si è conclusa la prima fase — necessariamente lunga data la complessità del caso — di una inchiesta amministrativa promossa nei confronti del CASFIOM di Toronto, lo stesso ente che ha organizzato il noto viaggio culturale in Italia per ragazzi di nazionalità italiana residenti in Ontario e nel Manitoba.

Come è noto, il Ministero degli affari esteri ha la responsabilità della gestione dei fondi ministeriali destinati all'assistenza scolastica agli emigrati italiani ed ai loro congiunti. La concessione di contributi agli enti all'estero impegnati in tale settore è regolata da specifiche disposizioni ministeriali, le quali, tra l'altro, fanno obbligo agli enti beneficiari di sottoporre al Ministero degli esteri il bilancio analitico preventivo e quello consentito per un esame di merito e di conformità.

L'iniziativa del viaggio in Italia ignorava invece le norme procedurali, non essendo mai stata esplicitamente sottoposta all'approvazione del Ministero, e non rientrava in

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta a ciascuna delle due interogazioni sopraelencate.

alcuna delle ipotesi di spesa ammesse a rimborso dalle disposizioni in vigore.

Malgrado le fondate riserve espresse dal Ministero degli affari esteri in merito all'effettuazione del viaggio in Italia, esso ha avuto ugualmente luogo sotto la responsabilità dell'ente, che si era procurato l'appoggio di una regione italiana.

Essendo sorte perplessità sulla corretta gestione amministrativa dell'ente nel suo complesso, il Ministero degli affari esteri, come detto dianzi, ne era stato indotto a promuovere una inchiesta amministrativo-contabile nei confronti dei responsabili dell'ente; inchiesta che, ostacolata inizialmente dall'ente, ha lasciato intravedere gravi responsabilità anche di ordine penale per cui la materia è stata rimessa alla competenza degli organi giurisdizionali dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DELLA BRIOTTA

20 febbraio 1981

POLLASTRELLI, MODICA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che i comitati tecnico-amministrativo ed ordinatore dell'Università di Stato di Viterbo hanno approvato lo statuto della facoltà di agraria e redatto lo statuto generale dell'Università stessa;

che si sta procedendo a precise scelte per le strutture edilizie e per le aree disponibili ai fini dell'insediamento dell'erigenda facoltà di agraria;

che nello statuto è prevista l'istituzione del corso di laurea in scienze forestali nell'ambito della facoltà di agraria, corso che potrà essere istituito con decreto del Ministro,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritiene urgente emettere l'apposito decreto di istituzione del corso di laurea in scienze forestali, nell'ambito della facoltà di agraria, dati i tempi ristretti per l'inizio dell'anno accademico 1980-81;

se non si ritiene di accogliere la richiesta, avanzata dall'Università di Viterbo, di destinare alla nuova Università della Tuscia 10 miliardi dei 25 disponibili nella legge sull'edilizia universitaria per le nuove università di Viterbo, Cassino e Udine.

(4 - 00817)

(12 febbraio 1980)

RISPOSTA. — Si premette che con decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 1° luglio 1980 — debitamente registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 16 settembre 1980 — è stato approvato lo statuto dell'Università statale di Viterbo, che ha previsto, con effetto dal corrente anno accademico, il corso di laurea in scienze forestali cui si fa riferimento.

Si informa, altresì, che i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1976, n. 50 — per il finanziamento a favore delle Università istituite o da istituire in applicazione dell'articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766 — sono stati interamente ripartiti sulla base delle proposte formulate dall'apposito comitato centrale per l'edilizia universitaria.

Nell'ambito di tale ripartizione, all'Università statale degli studi della Tuscia è stata assegnata la somma di lire 8.923.000.000 da destinare alla realizzazione dell'assetto edilizio dell'ateneo.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

12 febbraio 1981

SCAMARCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato la grave situazione di inoperosità presso la Pretura di Noci (Bari), nella quale, dalla data del trasferimento al Tribunale di Bari del giudice Caferra, vale a dire dal 15 gennaio 1979, non è stato più nominato il titolare.

I gravi disagi creatisi in quel mandamento, che estende la sua giurisdizione anche ai comuni di Alberobello e Locorotondo, non possono certamente essere alleviati dalla reggenza che, dal 1° gennaio 1980, esplica,

con funzioni di supplente, il pretore di Putignano.

A tutto ciò va aggiunto il ritardo che si registra nell'approvazione del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto della nuova sede della Pretura, progetto già approvato dal Ministero ma il cui finanziamento è fermo presso la Cassa depositi e prestiti.

Il blocco quasi totale dell'amministrazione della giustizia nella Pretura di Noci ha sollevato il legittimo malcontento dei cittadini ed una pubblica denuncia da parte degli avvocati e dei procuratori che operano in quel mandamento.

La situazione, portata a conoscenza dell'opinione pubblica da tutti i mezzi d'informazione locale, rischia di gettare discredito sull'intera amministrazione giudiziaria.

Risulta indispensabile, perciò, un intervento immediato presso il Consiglio superiore della Magistratura per ottenere, nel più breve tempo possibile, un provvedimento che, almeno con un'assegnazione provvisoria, consenta alla Pretura di Noci il normale corso della giustizia.

(4 - 00811)

(12 febbraio 1980)

RISPOSTA. — La pretura di Noci rimase priva del titolare nel gennaio 1979 a seguito del trasferimento, a sua domanda, del dottor Caferra al tribunale di Bari.

La vacanza fu pubblicata sui numeri 22 del 1978 e 9 del 1979 del Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, ma il posto non potè essere coperto per mancanza di aspiranti legittimati.

Ripubblicata la vacanza sul Bollettino Ufficiale n. 24 del 1979, con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1980 è stato destinato alla pretura di Noci, previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, il dottor Giambattista Gabrielli, che tuttora vi presta servizio.

Quanto alla costruzione della nuova sede della pretura, si fa presente che, a seguito di approvazione del relativo progetto da parte di questo Ministero, la cassa depositi e prestiti ha concesso in data 27 novembre 1980 al comune di Noci un mutuo di lire 675.000.000 per il finanziamento dell'opera.

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

25 febbraio 1981

SCHIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, dopo la votazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge recante « Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola », il Ministro ha ritenuto di diramare, con circolare telegrafica n. 280 del 10 ottobre 1980, disposizioni per il rinvio generale delle elezioni scolastiche relative agli organi collegiali, disponendo, altresì, la proroga degli organi di durata pluriennale scaduti, l'interrogante chiede di conoscere per quali ragioni nelle disposizioni diramate non sia stato richiamato il contenuto dell'articolo 18 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, il quale, tra l'altro, prevede: « Qualora alcuni membri di tali organismi abbiano perduto titolo a parteciparvi si procede mediante surroga. Qualora ciò non sia possibile, in via eccezionale e limitatamente all'anno di proroga, i rappresentanti degli studenti e dei genitori sono prorogati sino alla scadenza dei rispettivi consigli ancorchè abbiano perso titolo alla rappresentanza ».

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il Ministro non intenda integrare urgentemente nel senso sopra indicato le disposizioni già impartite al fine di evitare che, per l'esaurimento delle liste, in particolare di quelle dei genitori, con conseguente impossibilità di surrogazione dei membri decaduti, vi siano consigli di circolo o di istituto nei quali si debba nominare il commissario o si debba affidare la presidenza a genitore eletto in lista di minoranza, con tutte le conseguenze negative che tali fatti determinerebbero.

(4 - 01493)

(26 novembre 1980)

RISPOSTA. — Si premette che alla surroga dei membri elettivi degli organi collegiali.

di durata pluriennale, è possibile far ricorso indipendentemente dalle modifiche che saranno apportate in materia, trattandosi di un istituto già previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Di conseguenza, nell'ordinanza n. 280 cui si è fatto riferimento non si è ritenuto di dover richiamare il contenuto di norme già vigenti.

D'altra parte le innnovazioni di cui è cenno nell'interrogazione, e che consentono ai membri decaduti di restare in carica un altro anno, potranno essere applicate, com'è noto, soltanto quando il relativo disegno di legge avrà completato il proprio *iter* parlamentare.

Nel caso, infine, nei consigli di circolo e di istituto manchino del tutto i rappresentanti dei genitori, gli organi predetti possono ugualmente continuare a funzionare, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 succitato. In tale evenienza, inoltre, l'articolo 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975 stabilisce che le funzioni di presidente sono assunte dal consigliere più anziano d'età, a prescindere — è ovvio — dalla componente di appartenenza.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

12 febbraio 1981

VIGNOLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

a) qual è stata l'utilizzazione dei primi due miliardi stanziati per la realizzazione di infrastrutture nell'agglomerato industriale Eboli-Campagna (consorzio ASI di Salerno);

b) i motivi per cui non si finanziano in modo completo ed ultimativo le opere infrastrutturali al servizio del suddetto agglomerato industriale, senza le quali non sarà mai possibile ottenere i più volte promessi insediamenti industriali, oggi quanto mai necessari per scongiurare la gravissima crisi occupazionale che minaccia l'intera Piana e Valle del Sele.

(4 - 01258)

(30 luglio 1980)

RISPOSTA. — Il progetto di massima relativo al complesso delle infrastrutture nell'agglomerato di Eboli-Campagna potrà essere definito solo dopo l'acquisizione dei risultati delle due perizie studi (prog. 1384 e prog. 1385) occorse per indagini geognostiche e per ricerche idriche che, allo stato, sono in corso.

La perizia studi per indagini geognostiche per le varie infrastrutture (n. 1384) è stata approvata dalla Cassa per il Mezzogiorno in data 26 settembre 1979, per l'importo di lire 155.000.000, ma i lavori non sono stati ancora appaltati dal consorzio poichè lo stesso nel frattempo ha programmato variazioni dei tracciati infrastrutturali di cui la Cassa ha sollecitato la definizione.

La perizia studi per ricerche idriche (numero 1385) indispensabile per poter approvvigionare di acqua potabile e industriale l'agglomerato, il cui fabbisogno è rispettivamente di l/sec. 100 e di l/sec. 400, è stata approvata dalla Cassa per il Mezzogiorno in data 10 ottobre 1979 per l'importo di lire 300 milioni.

La Cassa inoltre il 26 novembre 1980 ha approvato la proposta del consorzio per le nomine del direttore dei lavori, dell'ingegnere capo e del consulente; pertanto quanto prima verrà esperito l'appalto.

Le perizie suddette serviranno per individuare le infrastrutture necessarie all'attrezzatura, a scopo promozionale, di un primo comparto dell'agglomerato.

Il Ministro senza portafoglio con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
CAPRIA

10 febbraio 1981

VITALONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) se, in relazione alle gravissime carenze di organici della Magistratura, ap-

paia giustificato il collocamento fuori ruolo di magistrati, destinati all'incarico di ispettori tributari, per 7 anni rinnovabili;

2) quali criteri abbiano suggerito la scelta, in una rosa di oltre 30 aspiranti — molti dei quali dotati di grande preparazione professionale e specifica esperienza perchè presidenti o componenti di Commissioni tributarie di vario grado — di 5 magistrati che si sono occupati della delicata materia assai meno degli altri pretermessi;

3) se non si ritenga più opportuno, anche al fine di evitare ogni sospetto di favoritismo, riservare la designazione al Consiglio superiore della magistratura.

(4 - 01508)

(2 dicembre 1980)

RISPOSTA. — La legge 24 aprile 1980, n. 146, prevede all'articolo 10, secondo comma, lettera *b*), che gli ispettori tributari siano scelti, fra altri, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e quindi anche tra magistrati ordinari. Lo stesso articolo, al terzo comma, affida al Ministro delle finanze la proposta per tale scelta, a seguito della quale la nomina degli ispettori tributari avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore delle finanze. Ancora lo stesso articolo, al quarto comma, prescrive che gli ispettori tributari provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

La scelta degli ispettori tributari viene fatta dunque in ragione esclusiva dell'interesse pubblico all'esercizio di funzioni essenzialmente rivolte alla corretta e più completa possibile imposizione tributaria, tale cioè da perseguire la chiusura più completa a un qualsiasi margine di evasione. In tale quadro appare sicuramente giustificata la scelta per tali funzioni di magistrati ordinari aventi particolari requisiti di preparazione, di esperienza e di carattere per il loro migliore esercizio, dal quale in via più o meno mediata può risultare perfino agevolato l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del complesso degli organi giudiziari sottratti alle conseguenze litigiose o punitive di comportamenti sia dell'Amministrazione finanziaria sia dei contribuenti più adeguatamente controllati.

In ogni caso la valutazione sulla opportunità di nominare alcuni ispettori tributari tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria — con conseguente loro collocamento fuori ruolo — è stata risolta positivamente dal legislatore con la norma sopra citata.

Circa i criteri di scelta, occorre dire che il Ministro delle finanze nella formulazione delle sue proposte era vincolato solamente dalla valutazione della presenza, nelle persone considerate, dei requisiti di « elevata competenza ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, contabili ed aziendalistiche », prescritte dalla legge, senza alcun obbligo di comparazione che avrebbe potuto farsi di necessità solamente nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie e non già riguardo ad un limitato numero dei rispettivi appartenenti comunque determinato. Tutti i magistrati prescelti, in ragione dell'attività specifica precedentemente svolta, degli studi coltivati, della produzione pubblicistica curata sono risultati in possesso dei suddetti requisiti, nè può dirsi che l'esperienza di presidenti o componenti di commissioni tributarie sia per sè solo indice di grande preparazione professionale e di specifica esperienza, ai fini delle funzioni ispettive da esercitare.

Per nessuna delle categorie, dalle quali la legge consente di scegliere gli ispettori tributari, la legge prevede una designazione da parte di qualsiasi organo e quindi neanche da parte del Consiglio superiore della magistratura, avendo preferito lasciare al Ministro delle finanze piena autonomia di proposta.

In mancanza di tale previsione non è possibile riservare al suddetto organo, come a qualsiasi altro diverso dal Ministro delle finanze, la designazione delle persone da nominare ispettori tributari.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

24 febbraio 1981